



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 024 SERVIZIO PARTECIPAZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
DEL 06/04/2016

OGGETTO: Alienazione della quota di partecipazione del Comune di Treviso nella società Galeno S.r.l. all'Associazione Farmacieunite.

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che:

- il Comune di Treviso detiene una quota di partecipazione pari all'1,645% del capitale sociale della società Galeno S.r.l (n. 329 quote del valore unitario di € 0,52 per un valore nominale complessivo di Euro 171,08);
- con Deliberazione n. 56 del 28.7.2010, il Consiglio Comunale - in occasione della prima ricognizione delle partecipazioni societarie, effettuata ai sensi dell'art. 3 comma 27 e seguenti della L. 244/2007 - ha autorizzato la cessione della partecipazione del Comune nella società Galeno, mediante procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sociale, in quanto essa *"non svolge attività necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Treviso, né attività necessarie alla tutela dell'interesse pubblico generale e della comunità locale amministrata"*;
- con determinazione n. 62 del 29.1.2014, in esecuzione al suddetto provvedimento, è stata avviata la gara per l'asta pubblica finalizzata all'alienazione della quota di partecipazione nella società predetta, con prezzo a base d'asta di € 6.097,51, pari al valore della quota di partecipazione del Comune di Treviso rapportato al patrimonio netto della società al 31.12.2012;
- l'asta pubblica ha avuto luogo, con le modalità di cui all'art. 73, lett. c) e 76 del R.D. 23.5.1924 n. 827, il giorno 27.2.2014, ai sensi del bando del 4.2.2014, in atti prot n. 12307;
- con determinazione dirigenziale n. 225 del 28.2.2014 è stato approvato il verbale di gara prot. n. 21355 del 27.2.2014, dando atto che l'asta pubblica è stata dichiarata deserta ai sensi dell'art. 76 comma 3 del R.D. 23.5.1924 n. 827, non essendo pervenuta alcuna offerta;
- con determinazione dirigenziale n. 1426 del 16.10.2014 è stata avviata la seconda gara per l'asta pubblica finalizzata all'alienazione della predetta quota, con prezzo a base d'asta di € 6.077,98, pari al valore della quota di partecipazione del Comune di Treviso rapportato al patrimonio netto al 31.12.2013;
- la seconda asta pubblica ha avuto luogo, con le modalità di cui all'art. 73, lett. c) e 76 del R.D. 23.5.1924 n. 827, il giorno 19.11.2014 ai sensi del bando prot. n. 110398 del 20.10.2014;
- con determinazione dirigenziale n. 1748 del 27.11.2014 è stato approvato il verbale di gara prot. n. 124389 del 19.11.2014, dando atto che l'asta pubblica è stata dichiarata deserta ai sensi dell'art. 76 comma 3 del R.D. 23.5.1924 n. 827, non essendo pervenuta alcuna offerta;

Premesso, altresì, che:

- l'art. 1, comma 569, della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), modificato dall' art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 68/2014, ha stabilito che *"Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile"*;
- con nota prot. 130538 del 3.12.2014 è stato comunicato alla società l'esito infruttuoso delle gare, con contestuale richiesta di liquidazione della quota ai sensi del predetto art. 1 comma 569 della L. 147/2013;
- con deliberazione n. 92 del 22.12.2014 il Consiglio Comunale ha effettuato una nuova ricognizione delle partecipazioni societarie, confermando la dismissione della predetta quota di partecipazione, e dando atto di quanto previsto dal citato art. 1 comma 569 della L. 147/2013; tale deliberazione è stata trasmessa alla società Galeno S.r.l. con nota prot. 2550 del 9.1.2015;
- con nota prot. 9638 del 26.1.2015 sono state nuovamente chieste alla società informazioni in merito alla liquidazione della quota;
- con atto prot. 28250 dell'11.3.2015 il Sindaco ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, commi 611-612 della legge 190/2014, il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate il quale, nel richiamare la citata Deliberazione di Consiglio n. 92 del 22.12.2014, ha ulteriormente confermato la dismissione della partecipazione nella società Galeno S.r.l.; il predetto Piano è stato trasmesso alla società con nota prot. 31085 del 18.3.2015;

- per la stima del "risparmio" (inteso come entrata derivante dalla liquidazione della quota) il predetto Piano del Sindaco ha tenuto conto dei seguenti dati:
 - Euro 171,08 - valore nominale della quota;
 - Euro 6.077,98 - valore della quota di partecipazione del Comune rapportato al patrimonio netto della Galeno S.r.l. al 31.12.2013;
- l'articolo 7, comma 8-bis, D.L. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015, ha inserito il nuovo comma 569-bis della L. 147/2013, che prevede: "*....omissis... la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace*";
- con nota prot. 125027 del 4.11.2015 è stata data comunicazione alla società della disposizione di cui al comma 569-bis della L. 147/2013, invitando la medesima a dar seguito a tutti gli adempimenti necessari per addivenire alla liquidazione della quota;
- con nota del 18.11.2015 in atti prot. 132209, l'Associazione Farmacieunite ha comunicato la disponibilità ad acquistare la quota di partecipazione detenuta dal Comune di Treviso nella società Galeno S.r.l. per un importo di Euro 1.600;
- con nota prot. 134222 del 24.11.2015 – trasmessa per conoscenza alla Galeno S.r.l. - si è fornito riscontro negativo alla suddetta offerta di acquisto, indicando le disposizioni normative in materia e informando che l'Amministrazione rimaneva in attesa della liquidazione della quota da parte della società Galeno S.r.l., ai sensi dell'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile;
- con atto di diffida e messa in mora ex art. 1219 C.C. prot. 148615 del 30.12.2015, a firma congiunta dell'Avvocato Coordinatore e dello scrivente, la società Galeno veniva invitata e diffidata a liquidare, entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento della diffida, il valore della quota di partecipazione;

Considerato che:

- la società Galeno S.r.l., con comunicazione del 1.12.2015 a firma del Presidente del CdA e legale rappresentante, in atti prot. 137998/2015 ha comunicato di non essere in condizione di liquidare la quota in argomento per mancanza della liquidità necessaria;
- con nota prot. 44 del 13.1.2016, in atti prot n. 4044/2016 l'Associazione Farmacieunite ha comunicato il proprio impegno a corrispondere al Comune di Treviso la somma di € 6.077,98 (valore della quota di partecipazione del Comune rapportato al patrimonio netto della Galeno S.r.l. al 31.12.2013) per l'acquisto della predetta quota di partecipazione;
- con nota prot. n. 7299 del 20.1.2016 il Comune di Treviso ha comunicato all'Associazione l'intenzione di accettare la predetta proposta di acquisto, subordinatamente all'esito positivo della verifica in merito al possesso dei requisiti richiesti e oggetto di dichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000;
- con la medesima nota si è precisato che l'importo di € 6.077,98 dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione prima della stipulazione del contratto e che le modalità relative alla forma dell'atto di cessione della partecipazione - scrittura privata autenticata da un notaio o scrittura privata con firma digitale presso intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2 quater, della L. 24.11.2000, n. 340 – saranno decise dall'Associazione con oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione dell'atto stesso a carico della medesima;

Visto l'art. 41 del R.D. n. 827 del 23.5.1924 ai sensi del quale si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata, tra gli altri casi, quando le gare sono andate deserte;

Dato che la predetta Associazione ha, tra l'altro, dichiarato con nota prot. n. 175 del 16.2.2016, in atti prot. n. 19014/2016, di essere un'associazione tra titolari e gestori di farmacie della provincia di Treviso e pertanto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 dello Statuto della Società Galeno S.r.l. per il trasferimento delle quote, che così recita: "*Le partecipazioni sociali*

sono nominative e trasferibili per atto tra vivi solo tra titolari e gestori di farmacie della provincia di Treviso o loro associazioni";

Dato atto che dalla documentazione acquisita agli atti non risultano sussistere cause che determinano l'incapacità dell'Associazione predetta a contrarre con la pubblica Amministrazione e che lo Statuto dell'Associazione medesima stabilisce che l'acquisizione di quote della Società Galeno S.r.l. rientra nello scopo sociale;

Dato atto che il Comune di Treviso può disporre liberamente della quota di partecipazione nella predetta società, pari al 1,645% del capitale sociale, libera da diritti di prelazione, pesi, sequestri, pignoramenti e altri vincoli di qualsivoglia natura;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'alienazione della quota di partecipazione, detenuta dal Comune di Treviso nella società Galeno S.r.l., all'Associazione Farmacieunite;

Richiamata la nota prot. n. 347 del 5.4.2016, in atti prot. n. 39903/2016, con la quale l'Associazione ha comunicato di aver scelto, per l'atto di cessione della partecipazione predetta, la forma della scrittura privata autenticata da un notaio;

Visto lo schema di contratto da stipulare con l'Associazione Farmacieunite avente ad oggetto l'alienazione della predetta quota, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarlo;

Visti:

- gli artt. 107 e 192 del D.lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.lgs 10.8.2014 n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la delibera di Consiglio comunale n. 82 del 16.12.2015, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati, con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;
- la delibera di Giunta comunale n. 402 del 23.12.2015, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016/2018;
- il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione Commissariale n. 44430/91 del 29.11.1994 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 42 (forma dei contratti);
- l'art. 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei dirigenti approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 44617/604 del 7.7.1999;
- il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27.10.2010 e ss.mm.ii.;

Attestati:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione 2016/2018 aggiornato con la delibera di Consiglio comunale n. 82 del 16.12.2015;
- il rispetto dell'art. 9 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" del D.L. n. 78/2009 (convertito in Legge n. 102/2009);
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato all'entrata;

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, all'alienazione all'Associazione Farmacieunite (CF 80011480268) con sede in Treviso, della quota di partecipazione detenuta dal Comune di Treviso nella società Galeno S.r.l., per un corrispettivo pari ad € 6.077,98;
2. di dare atto che il Comune di Treviso può disporre liberamente della quota di partecipazione nella predetta società, pari al 1,645% del capitale sociale, libera da diritti di prelazione, pesi, sequestri, pignoramenti e altri vincoli di qualsivoglia natura;

3. di approvare lo schema di contratto avente ad oggetto l'alienazione della su indicata quota, da stipulare con la predetta Associazione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
4. di precisare che gli elementi di cui all'art. 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 trovano estrinsecazione nella parte narrativa del presente provvedimento;
5. di dare atto che l'importo di € 6.077,98 sarà corrisposto dalla predetta Associazione in un'unica soluzione prima della stipulazione del contratto;
6. di dare atto, altresì, che:
 - l'atto di cessione della partecipazione sarà stipulato nella forma della scrittura privata autenticata da un notaio con oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione dell'atto stesso a carico della predetta Associazione;
 - per la stipula del contratto suddetto, in rappresentanza del Comune di Treviso, interverrà lo scrivente, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei dirigenti approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 44617/604 del 7.7.1999;
7. di autorizzare il Notaio ad introdurre nello schema contrattuale tutte quelle modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie ai sensi della vigente normativa in materia, senza alterarne i contenuti sostanziali;
8. di dare atto, infine, che l'entrata di Euro 6.077,98 derivante dall'alienazione in oggetto, sarà fatta affluire, a pagamento avvenuto, al capitolo 401837/15 "Alienazione partecipazioni", cod. bil. 05.01.01.03 dell'esercizio 2016, in cui è previsto il versamento del prezzo e la stipula del contratto di compravendita;
9. di trasmettere il presente provvedimento all'Associazione Farmacieunite;

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA